



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

All.to 2)

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro (PD)
Piazza Guido Pucchetti, 1 – 35030
Settore Servizi finanziari
Ufficio ragioneria
PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-
veneto.net

**RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI
SELVAZZANO DENTRO**

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov _____ Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____

PEC _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

Visto l'avviso pubblico in data 19/02/2024 per la presentazione di manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Selvazzano Dentro

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata sopra specificata in qualità di:

(barrare il caso che ricorre)

☐ di impresa singola;

☐ come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (indicare denominazione, codice fiscale e sede legale):

1) Ragione sociale _____
sede legale _____
Codice fiscale _____

2) Ragione sociale _____



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

All.to 2)

sede legale _____

Codice fiscale _____

☐ Consorzio (che si riserva di indicare l'impresa/e consorziata/e in sede di offerta);

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ ditta individuale _____ anno di iscrizione: _____

– il titolare

– il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Titolare
		Direttore Tecnico

(PER LE SOCIETÀ' IN NOME COLLETTIVO-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ Società in nome collettivo _____ anno di iscrizione: _____

– il socio amministratore

– il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

(PER LE SOCIETÀ' IN ACCOMANDITA SEMPLICE-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ società in accomandita semplice _____ anno di iscrizione: _____

– il socio accomandatario

– il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio accomandatario



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

All.to 2)

		Direttore Tecnico

(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI- INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica societaria: anno di iscrizione:

capitale sociale: durata della società:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- i procuratori generali e gli institori;
- i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico
- il socio unico;
- l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile;

sono così indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>Carica/ruolo ricoperti Socio Unico</i>
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

NB: PER LE SOCIETÀ' IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

☐ Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni)

dichiara infine di:¹

- ☐ - essere
- ☐ - non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005,

¹ Barrare una sola delle due opzioni



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

All.to 2)

pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;²

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE di cui all' articolo 94 e 95 del D.Lgs 36/2023
--

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art.76 del citato DPR, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione

DICHIARA

- a) che la propria persona e l'impresa rappresentata non si trovano in alcuna delle clausole di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) che per quanto a sua conoscenza non ricorre alcuna clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti degli altri soggetti indicati all' art. 94, comma 3 del codice;
- c) che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, Industria, della provincia in cui ha sede legale (N. REA _____) e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con l'oggetto dell'affidamento;
- d) che l'impresa è iscritta dal _____ al RUI Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 e seguenti del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private), per l'esercizio dell'attività di broker assicurativi in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione (oppure indicare iscrizione equipollente in caso di operatore economico avente sede in altro stato membro, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 209/05).
- e) che l'impresa è in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale obbligatoria prevista dal D.Lgs. 209/2005;
- f) che l'impresa ha svolto nell'ultimo triennio (2021 – 2022 – 2023) almeno 3 incarichi di brokeraggio assicurativo a favore di Enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- g) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. **(N.B.: si precisa che in caso di partecipazione in RTI i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento che si candida).**
- h) di essere consapevole che, nel caso di richiesta di partecipazione in raggruppamento temporaneo, già in questa fase di manifestazione di interesse deve essere indicata la composizione del raggruppamento e quindi l'istanza deve essere opportunamente compilata e firmata digitalmente da ciascun partecipante, indicando gli estremi dell'impresa mandataria e di quelle mandanti, con l'indicazione del possesso dei rispettivi requisiti attestanti nel complesso la qualificazione minima richiesta.

² Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

All.to 2)

- l) di essere consapevole che la procedura negoziata di cui trattasi viene esperita in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA di Consip S.p.a. accessibile – per i soli utenti registrati – dal sito <https://www.acquistinretepa.it/> e che pertanto l'Operatore Economico interessato deve essere necessariamente iscritto alla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. nella classe merceologica CPV 66518100 - 5 "Servizi di intermediazione assicurativa".

NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self-cleaning, Nota di chi scrive);
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

All.to 2)

- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
 - e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
 - f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
 - g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Presa visione informativa sul trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in calce alla presente.

Firma digitale del sottoscrittore

NOTE

La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da:

- 1) legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- 2) ciascun legale rappresentante dei componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti (una dichiarazione per ciascun componente).

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare copia digitale della relativa procura da cui lo stesso trae i poteri di firma.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è la Città di Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti n° 1 – Selvazzano Dentro (PD).

Dati di contatto del DPO: l'indirizzo mail cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it – telefono: 049/8733999.

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'espletamento della procedura di gara. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico; ai sensi dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.lgs. 196/03, in caso di trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.

Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione: ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa

Diritti dell'interessato: competono all'interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l'accesso, la rettifica, l'oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l'opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente;

Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.